



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 25 del 10/07/2015

**OGGETTO: REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 11 LUGLIO 2015/ 10 LUGLIO 2018.
PRESA D'ATTO DELLA NOMINA EFFETTUATA DALLA PREFETTURA
DI BRESCIA.**

L'anno **2015**, il giorno **dieci** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiglieri della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
BERTULETTI SERAFINO	X		BARBENO ANGELO	X	
BETTONI SIMONE	X		GHIDINI LORETTA		X
BOLDRINI SILVIO CARLO	X		COMINCINI GIANCARLO		X
TOMASINI ANTONELLA LORENZA	X		FIAMMETTI GIUSEPPE	X	
PASOLINI SIMONE	X		BOGLIOLI GIUSEPPE	X	
DONATI STEFANIA	X		PIOVANI PAOLO	X	
TIGNONSINI PAOLO AGOSTINO		X			

10 3

Presiede la riunione il Sindaco, Serafino Bertuletti.

Partecipa **Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 11 LUGLIO 2015/ 10 LUGLIO 2018.
PRESA D'ATTO DELLA NOMINA EFFETTUATA DALLA PREFETTURA
DI BRESCIA.**

Il Sindaco-Presidente relaziona indicando la procedura dell'estrazione a sorteggio del Revisore dei Conti effettuata dalla Prefettura in sua presenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.04.2012, con la quale fu nominato Revisore dei Conti del Comune di Pompiano, con l'incarico della revisione economico-finanziaria dell'attività amministrativa del Comune di Pompiano per il triennio 2012/2015, la Rag. Francesca FOLETTI, nata a Concesio (BS) il 15.09.1949 e residente a Concesio (BS), con studio a Concesio (BS) in Via Tito Speri n. 4, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 119993;

Ravvisata la necessità di procedere con la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2015/2018 e richiamate, a tal fine, le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.09.2011, n. 148, il quale, prevede che: *“A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:*
 - *rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
 - *previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
 - *possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.”;*
- il Decreto del Ministero dell'Interno 15.02.2012, n. 23 con il quale, in attuazione del citato art. 16, comma 25, è stato adottato apposito regolamento recante: *«Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»;*

Considerato che il nuovo sistema come sopra introdotto, prevede che l'Ente Locale sia tenuto a comunicare la scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico-finanziario alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di competenza per l'avvio del procedimento di scelta;

Dato atto, a tal fine, che:

- il Comune di Pompiano, con nota Prot. n. 0000828 del 09.02.2015, ha comunicato alla Prefettura di Brescia la scadenza dell'incarico del proprio Revisore dei Conti;
- la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, con nota prot. 1620, pervenuta in data 12.05.2015 al n. 0002990 di protocollo comunale, ha informato che, in data 25 maggio 2015, si sarebbe proceduto al sorteggio relativo alla nomina del Revisore dei Conti;

- in relazione ad ogni incarico la procedura prevede che vengano estratti n. 3 nominativi con annotazione dell'ordine di estrazione; di questi, il primo costituisce il Revisore designato per la nomina, mentre gli altri due intervengono in caso di rinuncia o impedimento;

Viso il verbale del procedimento di estrazione dei nominativi dei Revisori dei Conti redatto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, pervenuto in data 25.05.2015 al n. 0003400 di protocollo comunale, dal quale risultano estratti i seguenti nominativi in ordine di estrazione:

1. Butini Alessandra (primo designato per la nomina);
2. Leali Michele (prima riserva per eventuale rinuncia o impedimento del designato);
3. Mazzoni Leonardo (seconda riserva);

Considerato che, in esito al procedimento di estrazione di cui sopra, il Comune di Pompiano, con nota Prot. n. 0003617 del 04.06.2015, ha comunicato alla Dott.ssa Butini Alessandra l'avvenuta designazione quale Revisore dei Conti del Comune di Pompiano per il triennio 2015/2018, con invito a comunicare l'accettazione o la rinuncia a tale incarico;

Rilevato che la Dott.ssa Butini Alessandra, con nota pervenuta in data 09.06.2015 al n. 0003664 di protocollo comunale, ha comunicato l'accettazione dell'incarico di Revisore dei Conti del Comune di Pompiano, producendo adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla presa d'atto della nomina dell'organo di revisione economico-finanziario nella persona della Dott.ssa Alessandra Butini, nata a Premosello Chiovenda (VB) in data 01.10.1961, con studio a Milano, Viale Caldara 10, codice fiscale:

BTN LSN 61R41 H037B;

Richiamate, a tal fine, le seguenti disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni:

Art. 234, comma 3, Organo di revisione economico-finanziario:

“3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.”;

Art. 235, comma 1, Durata dell'incarico e cause di cessazione:

“L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.”;

Articolo 236, Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori:

“1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. *I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.*”;

Articolo 238, Limiti all'affidamento di incarichi:

“1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.”;

Art. 239, Funzioni dell'organo di revisione:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;*
- b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;*
 - 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;*
 - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;*
 - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;*
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;*
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;*
 - 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;**
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;*
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;*
- d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal*

regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.”;

Art. 241, commi 1, 2, 3, 6-bis, 7, Compenso dei revisori:

“1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.”;

Richiamato, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.05.2005 pubblicato sulla G.U. n. 128 del 04.06.2005, con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base

spettante ai componenti degli Organi di Revisione Economico Finanziaria;

Verificato il rispetto dei limiti di cui ai richiamati artt. 236 e 238 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali;

Ritenuto, relativamente al compenso, di corrispondere alla Dott.ssa Alessandra Butini, oltre al rimborso delle spese eventualmente previste, il compenso per revisore unico di € 5.700,00 annuo, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, nella stessa entità di quello precedentemente riconosciuto alla Rag. Francesca Foletti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi in data 02.07.2015 dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

All'unanimità, essendo n. 10 (dieci) i voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della nomina quale Revisore Unico dei Conti del Comune di Pompiano, per il triennio 11.07.2015/10.07.2018, della Dott.ssa Alessandra Butini, nata a Premosello Chiovena (VB) in data 01.10.1961, con studio a Milano, Viale Caldara 10, codice fiscale: BTN LSN 61R41 H037B;
2. di dare atto che, relativamente al citato Revisore dei Conti, Dott.ssa Alessandra Butini, non sussistono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di dare atto, altresì, che al Revisore dei Conti compete l'assolvimento dei compiti istituzionali indicati nell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di determinare, ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000, nell'importo di € 5.700,00, oltre Cassa Previdenza 4% ed IVA 22%, il compenso annuo da corrispondere al Revisore dei Conti, con imputazione all'intervento 1010103 – capitolo 4154, “*Compenso al revisore dei conti*” dei rispettivi bilanci di competenza, stabilendo, altresì, di riconoscere al medesimo Revisore dei Conti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune, determinando, a tal fine ed ai sensi dell'art. 3 del D.M. 20.05.2005, nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro, il criterio per il rimborso delle stesse;
5. di dare atto che al relativo impegno di spesa per il triennio 2015/2018 provvederà, ad intervenuta esecutività del presente atto, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
6. di mandare il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per ogni provvedimento consequenziale, ivi compresa la comunicazione alla Tesoreria Comunale del nominativo del Revisore dei Conti, nonché la comunicazione alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale di Brescia;

7. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'”Albo Pretorio on-line” in data 16/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69*).

Pompiano, 16/07/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/08/2015, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pompiano, 11/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano
